

Chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta per l'attribuzione dei punteggi della scuola dell'infanzia

Sono pervenuti reclami in ordine alla validità delle certificazioni prodotte dai genitori a sostegno delle domande di iscrizione, in particolare rispetto alle autocertificazioni.

Credo sia importante fornire a tutti i seguenti chiarimenti.

La presentazione di documentazione a corredo delle domande alla Pubblica Amministrazione è regolata dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Questa legge prevede che il cittadino possa dichiarare fatti e qualità personali con autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Riporto in corsivo alcune parti del Decreto.

Le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado sono tenute ad accettare autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

L'impiegato viene meno al suo dovere d'ufficio nel caso in cui:

- *Non accetta l'autocertificazione nei casi consentiti - art. 3 comma 4 L. 127/97;*
- *Non accetta, nei casi leciti, la dichiarazione sostitutiva al posto della produzione di atti notori - art. 3 comma 3 DPR 403/98;*
- *rifiuta di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità - art. 7 comma 5 DPR 403/98.*

A queste disposizioni di legge io mi devo attenere nei rapporti con i cittadini: qualora non accettassi dichiarazioni autocertificate verrei meno ai miei doveri d'ufficio.

Nel caso in cui si nutrano sospetti sulla veridicità delle affermazioni certificate e sottoscritte è dovere delle amministrazioni controllare le stesse.

L'autocertificazione rappresenta un diritto dei cittadini che risponde ad una logica di semplificazione e fiducia dal parte dell'Amministrazione.

Il controllo è quindi doveroso solo nel caso di un fondato sospetto di falsità.

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia - art. 26 L.15/68.

Inoltre il cittadino decade anche dai benefici derivati dalla falsa dichiarazione - art. 11 comma 3 DPR 403/98.

L'autocertificazione rappresenta un diritto dei cittadini che risponde ad una logica di semplificazione e fiducia dal parte dell'Amministrazione.

Una falsa dichiarazione non comporta però solo l'esclusione dalle graduatorie, ma ha conseguenze penali.

Nel rispetto della legge, mi impegno comunque ad una puntuale verifica di tutti i requisiti posseduti dai genitori che hanno determinato l'attribuzione di punteggi utili alla formazione della graduatoria e a effettuare i controlli a campione che la stessa legge prevede.

Con l'occasione porgo cordiali saluti.

Bovisio Masciago 12 marzo 2010

Il Dirigente scolastico
Luciano Berti